

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. II**  
**n. 7**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d’iniziativa del senatore CARUSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2008**

---

Modificazioni agli articoli 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25 e 27, in materia di composizione dell’Ufficio di Presidenza, del Consiglio di Presidenza e delle relative attribuzioni, di composizione dei Gruppi parlamentari e del Gruppo misto e del relativo funzionamento, delle Commissioni permanenti e dei relativi Uffici di Presidenza; introduzione degli articoli 15-*bis* e 19-*bis*, in materia di organizzazione e funzionamento del Gruppo misto e per la previsione della Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani

---

ONOREVOLI SENATORI. – Gli articoli 1, 2 e 3 della proposta di modificazione del Regolamento del Senato intervengono sul capo II del Regolamento medesimo e sono volti, da un lato, a ridurre il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Senato (che passerebbe da un numero di componenti compreso fra sedici e diciotto ad un numero pari a dieci) e, dall'altro, a distinguere l'Ufficio di Presidenza, in senso proprio, dal Consiglio di Presidenza dello stesso. La composizione di quest'ultimo organo verrebbe infatti modificata, rispetto a quanto attualmente previsto, dall'articolo 2 della proposta, che interviene sull'articolo 7 del Regolamento, poiché ne farebbero parte come componenti di diritto il Presidente, i Vice Presidenti e i Questori e, accanto a questi, altri dodici senatori, nominati dal Presidente del Senato in modo che sia rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea tra i Gruppi parlamentari e in modo da assicurare, ove possibile, che nel Consiglio di Presidenza siano rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua costituzione (in proposito va sottolineato, in via aggiuntiva a quanto comunque previsto per la legislatura in corso dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 19, che l'intervento proposto non include i senatori Segretari fra i componenti di diritto del Consiglio di Presidenza, ma ciò non esclude – mancando la previsione di un'incompatibilità al riguardo – che i componenti del Consiglio di Presidenza nominati dal Presidente del Senato possano essere scelti anche fra gli stessi senatori Segretari).

La finalità perseguita dalle modifiche in questione è duplice, intendendosi sia introdurre per l'Ufficio di Presidenza in senso proprio una composizione più agile (che pe-

raltro diverrebbe operativa solo a partire dalla XVII legislatura), sia modificare la composizione del Consiglio di Presidenza in modo tale da far sì che esso possa riflettere più correttamente la proporzione esistente in Assemblea fra i diversi Gruppi parlamentari garantendo altresì la più ampia rappresentatività possibile degli stessi. Le modifiche proposte muovono dal presupposto che fra le funzioni della Presidenza del Senato intesa in senso stretto – e cioè le funzioni specificamente attinenti allo svolgimento delle sedute dell'Assemblea del Senato – e le funzioni di gestione amministrativa attribuite al Consiglio di Presidenza dall'articolo 12 del Regolamento intercorre una differenza sostanziale che giustifica una diversa organizzazione delle une rispetto alle altre, non sembrando inoltre che una simile soluzione possa incontrare un ostacolo nel disposto dell'articolo 63 della Costituzione il quale si limita a prescrivere che ciascuna Camera elegga fra i suoi componenti l'Ufficio di Presidenza (dovendo quindi intendersi riservata ai regolamenti parlamentari adottati ai sensi del successivo articolo 64 la specifica regolamentazione delle funzioni degli stessi). Più in particolare, prendendo in considerazione le sole funzioni connesse con lo svolgimento delle sedute del Senato, una composizione più ristretta dell'Ufficio di Presidenza appare funzionalmente adeguata e comunque in grado di assicurare il corretto svolgimento dei lavori sia dal punto di vista dei gruppi di maggioranza, sia dal punto di vista di quelli di opposizione. Per le funzioni di carattere amministrativo invece, tenuto conto del loro più ampio ambito oggettivo, della loro maggiore complessità e pervasività (investendo le stesse la vita di tutto il Senato e non esclusivamente la gestione dell'Assem-

blea) sembra opportuno prevedere un organo con una composizione più ampia tale da consentire sia una più significativa e articolata presenza della maggioranza parlamentare, sia una comunque adeguata rappresentanza dei gruppi di opposizione. In una prospettiva distinta, ma concorrente, va collocata l'ulteriore modifica che l'articolo 1 apporta all'articolo 5 del Regolamento del Senato, introducendo il nuovo comma 5 di tale articolo. Viene in questo modo prevista un'ipotesi di cessazione dalla carica di componente dell'Ufficio di Presidenza e di componente del Consiglio di Presidenza nel caso di passaggio ad altro gruppo. Una soluzione simile è oggi prevista dal comma 2-*quater* del vigente articolo 5 limitatamente ai soli senatori segretari eletti in via aggiuntiva ai sensi dei precedenti commi 2-*bis* e 2-*ter*. La sua introduzione come previsione di carattere generale per tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio di Presidenza (ad eccezione del solo Presidente del Senato), nonché l'introduzione, mediante il successivo articolo 18, di una previsione analoga relativa agli Uffici di Presidenza delle Commissioni, sono volte a evitare il rischio che, in conseguenza di vicende politiche più o meno imprevedibili, la composizione di organi collegiali fondamentali per il funzionamento dell'istituzione parlamentare possa risultare condizionata da una maggioranza occasionale che non riflette correttamente quella esistente in Assemblea. Gli articoli 4, 5, 7 e 17 della proposta recano modifiche di coordinamento conseguenti agli interventi effettuati con gli articoli 1 e 2. L'articolo 6 della proposta interviene invece sull'articolo 12 del Regolamento sia al fine di introdurre alcune previsioni *ad hoc* relative alle funzioni proprie del Consiglio di presidenza nelle materie di competenza della Commissione per la biblioteca, l'archivio storico e il patrimonio storico e artistico (Commissione la cui denominazione viene così modificata dal successivo articolo 15), sia per apportare al comma 4 dello stesso articolo 12 un intervento di coor-

dinamento con il nuovo testo dell'articolo 7 del Regolamento. L'articolo 8 propone invece di modificare l'articolo 14 del Regolamento innanzitutto portando a tredici il numero minimo di componenti di ciascun gruppo (ad eccezione ovviamente del Gruppo misto), e cioè ad un numero pari a quello delle Commissioni permanenti, senza considerare la 14<sup>a</sup> Commissione in considerazione delle norme particolari che ne regolano la composizione (sul punto in questione va rammentato che una proposta sostanzialmente analoga era contenuta nel Doc. II, n. 25 della XIII Legislatura di iniziativa dei senatori Salvi, Pieroni ed Elia). L'innovazione è volta sia ad evitare l'eccessiva proliferazione del numero dei Gruppi parlamentari (nella XV Legislatura il numero dei Gruppi la cui entità numerica era compresa fra le 10 e 12 unità è stato pari a 5 su un totale di 11 gruppi parlamentari), sia a evitare la rappresentazione più che proporzionale nelle Commissioni permanenti dei Gruppi la cui entità numerica è compresa fra le dieci e le dodici unità, anche in conseguenza della previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 21 che consente a questi gruppi di avere alcuni senatori presenti in più Commissioni; su quest'ultimo articolo interviene quindi correlativamente il successivo articolo 17 disponendo l'abrogazione del citato comma 2. Alle modifiche introdotte con gli articoli 8 e 17 è poi ulteriormente collegata una disposizione transitoria che consente la sopravvivenza dei gruppi con meno di tredici senatori che risultassero già costituiti alla data di entrata in vigore del nuovo testo del comma 4 dell'articolo 14 del Regolamento, ma esclude che ad essi possa continuare ad applicarsi l'abrogato disposto del comma 2 dell'articolo 21 (anche tale disposizione è ripresa dal già ricordato Doc. II, n. 25 della XIII legislatura). Sotto un diverso profilo deve poi evidenziarsi che l'intervento combinato sugli articoli 14 e 21 del Regolamento consentirebbe di equiparare, per gli aspetti considerati, l'assetto normativo vigente in Senato a quello

vigente presso la Camera dei deputati. L'articolo 19 del Regolamento di quest'ultima non conosce infatti una previsione analoga al comma 2 dell'articolo 21 del Regolamento del Senato.

Viene da ultimo proposta – sempre con riferimento all'articolo 14 – l'introduzione di un nuovo comma *6-bis*, modellato con qualche variazione sul comma 5 dell'articolo 14 del Regolamento della Camera dei deputati. La finalità di tale previsione è quella di introdurre per il Gruppo misto regole maggiormente suscettibili di tener conto delle specificità del medesimo.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 15 del Regolamento prevedendo che la costituzione di nuovi gruppi parlamentari non possa aver più luogo decorsi i primi quattro mesi dalla data di inizio della legislatura. Gli articoli 10 e 11 introducono poi una disciplina specifica per il Gruppo misto nella stessa prospettiva che ispira il nuovo comma *6-bis* dell'articolo 14 del Regolamento. Le soluzioni proposte in parte traggono spunto da alcune previsioni già contenute nel Regolamento della Camera dei deputati, in parte muovono dal presupposto di garantire una gestione collegiale del Gruppo misto in considerazione delle sue caratteristiche peculiari.

L'articolo 16 modifica la rubrica del Capo V annunciando l'introduzione, operata con l'articolo 14, della Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani. L'articolo 13 interviene sull'articolo 18 del Regolamento introducendo anche per la Giunta del regolamento un meccanismo di integrazione della composizione volto a trovare un migliore contemperamento fra il principio di proporzionalità e quello di rappresentatività.

L'articolo 14, come prima detto, prevede (con l'introduzione dell'articolo *19-bis*) che sia stabilizzato nella forma di una giunta l'ultradecennale lavoro prima d'ora svolto dal Senato sul tema dell'abolizione internazionale della pena di morte (prima) e, più in generale in seguito, sulle questioni riguardanti la promozione e la tutela dei diritti umani.

La soluzione proposta deriva dalla considerazione che i diritti umani meritano una trattazione organica e non frammentaria, alla luce della loro centralità strategica e non può essere affidata alla pur meritoria opera dei comitati e delle commissioni speciali che si sono avvicinati nel corso delle ultime legislature, in un clima – tuttavia – di non accettabile precarietà.

Nel nostro Paese, in maniera sempre più preoccupante (soprattutto in relazione ai ricorrenti fenomeni di sfruttamento, criminali e non solo, collegati a quello dell'immigrazione, illegale e non), ma soprattutto in altri Stati, soprattutto dell'estremo Oriente, la questione del rispetto dell'uomo e dei suoi diritti è ben lontana dal poter essere storicizzata e relegata in altre epoche di civiltà, giacchè essa è viceversa di drammatica attualità.

L'intervento sull'articolo 20 del Regolamento, proposto con il successivo articolo 15 è invece volto ad ampliare alle problematiche concernenti la gestione del patrimonio storico e artistico del Senato le competenze della Commissione per la biblioteca e l'archivio storico modificando correlativamente la composizione della Commissione stessa.

Infine, l'articolo 19 reca le disposizioni di carattere transitorio e l'articolo 20 dispone l'entrata in vigore.

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

### CAPO I

#### MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

##### Art. 1.

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Elezione degli altri componenti della Presidenza)*. - 1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di tre Vice Presidenti, di tre Questori e di sei Segretari.

2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, tre per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome. Quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

5. I Vice Presidenti, i Questori e i Segretari, che entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico. Della decadenza il Presidente dà comunicazione al Senato nella prima seduta successiva».

## Art. 2.

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Ufficio di Presidenza e Consiglio di Presidenza*) – 1. L'Ufficio di Presidenza del Senato è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Consiglio di Presidenza del Senato è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai Questori, che ne sono componenti di diritto, e da dodici senatori nominati dal Presidente del Senato.

3. I componenti del Consiglio di Presidenza, diversi da quelli di diritto, sono nominati dal Presidente del Senato in modo che sia rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea tra i Gruppi parlamentari e in modo da assicurare, ove possibile, che nel Consiglio di Presidenza siano rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua costituzione. Ai componenti del Consiglio di presidenza così nominati si applica la disposizione del comma 5 dell'articolo 5.

4. Appena costituiti l'Ufficio di Presidenza e il Consiglio di Presidenza, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Repubblica e la Camera dei deputati».

## Art. 3.

1. La rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Costituzione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio di Presidenza».

## Art. 4.

1. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza».

## Art. 5.

1. All'articolo 11, al comma 1, sono soppresse le seguenti parole «; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e».

## Art. 6.

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Attribuzione del Consiglio di Presidenza - Proroga dei poteri*) - 1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca, dell'archivio storico e del patrimonio storico e artistico del Senato e assume, su proposta della relativa Commissione, le decisioni relative agli acquisti e alle accessioni, ove non le abbia delegate alla stessa; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.

3. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Commissione per la Biblioteca, per l'archivio storico e per il patrimonio storico e artistico, qualora l'ordine del giorno delle stesse rechi argomenti attinenti o se ne è fatta specifica richiesta accolta dal Presidente.

4. L'Ufficio di Presidenza e il Consiglio di Presidenza rimangono in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea».

Art. 7.

1. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Cessazione dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio di Presidenza). - 1. I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio di Presidenza».

Art. 8.

1. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «tredici».

b) il comma 5 è soppresso.

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a tredici, il Presidente, nella prima seduta successiva dichiara sciolto il medesimo e ne dà comunicazione all'Assemblea. I Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto».

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno cinque senatori, ovvero a condizione che la stessa rappresenti un partito o movimento politico la cui esistenza alla data di svolgimento delle elezioni per il Senato risulti in forza di elementi certi e ine-



quivoci e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati in almeno cinque regioni. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da Senatori appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate».

#### Art. 9.

1. All'articolo 15, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nuovi gruppi parlamentari possono essere costituiti nel corso della legislatura entro quattro mesi dalla data della prima seduta del Senato».

#### Art. 10.

1. Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis. - (*Organizzazione e funzionamento del Gruppo misto*). - 1. Nella prima convocazione indetta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, i senatori del Gruppo misto procedono all'elezione del Consiglio direttivo del medesimo e del suo Presidente. Ciascuna componente politica del Gruppo misto deve avere almeno un rappresentante nel Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio direttivo regola il funzionamento del Gruppo misto. Le deliberazioni di sua competenza sono assunte tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche costituite all'interno del Gruppo. Qualora alcuna fra le predette componenti politiche ritenga che una deliberazione sia stata assunta in violazione di tale criterio, può ricorrere al Presidente del Senato avverso la deliberazione medesima. Il Presidente decide, uditi, ove

lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche in esso costituite, ovvero sottopone la questione al Consiglio di Presidenza».

Art. 11.

1. All'articolo 16, al primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono da questo ripartite tra le componenti politiche in esso costituite avendo riguardo al numero e alla consistenza delle stesse e in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna».

Art. 12.

1. L'articolo 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, della Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani, e della Commissione per la biblioteca, l'archivio storico e il patrimonio storico e artistico)*. - 1. Il Presidente, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, nomina i componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, della Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani e della Commissione per la biblioteca, l'archivio storico e il patrimonio storico e artistico, dandone comunicazione al Senato».

Art. 13.

1. All'articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di quattro membri la composizione della Giunta stessa in modo che sia rispecchiata la proporzione esistente in Assem-

blea tra i Gruppi parlamentari e in modo da assicurare, ove possibile, che nella Giunta medesima siano rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua costituzione».

#### Art. 14.

1. Dopo l'articolo 19 del Regolamento è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani*). - 1. La Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani è composta da quindici senatori, su indicazione dei Gruppi parlamentari ed in ragione della consistenza dei Gruppi stessi, ed è presieduta da un senatore che la Giunta stessa elegge fra i propri componenti, unitamente ad un vicepresidente e ad un segretario.

2. Il Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, può modificare la composizione della Giunta in occasione della costituzione di nuovi Gruppi parlamentari.

3. La Giunta ha competenza generale sulle materie direttamente connesse ai diritti umani, alla loro tutela e promozione, all'attuazione dei trattati internazionali sul tema dei diritti umani.

4. Si applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri e alle attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.

5. Spetta in particolare alla Giunta esprimere il parere sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti legislativi concernenti l'applicazione dei trattati sui diritti umani e in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi riguardanti la tutela o la promozione dei diritti umani. La Giunta esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificatamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento».

## Art. 15.

1. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (*Commissione per la biblioteca, per l'archivio storico e il patrimonio storico e artistico*). - 1. La Commissione per la biblioteca, per l'archivio storico e il patrimonio artistico è composta di cinque Senatori, che eleggono, fra loro un Presidente e un Vicepresidente. La Commissione vigila sul funzionamento della Biblioteca e dell'Archivio storico e sull'utilizzo e la conservazione dei beni e degli arredi che costituiscono il patrimonio storico ed artistico del Senato; propone gli acquisti e le accessioni; assiste il Presidente in relazione alle manifestazioni e agli eventi che sono ospitati dal Senato; propone al Consiglio di Presidenza il testo e le modificazioni dei rispettivi regolamenti».

## Art. 16.

1. La rubrica del Capo V è sostituita dalla seguente:

«Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, della Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani, e della Commissione per la biblioteca, l'archivio storico e il patrimonio storico e artistico».

## Art. 17.

1. All'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Tranne i casi previsti nei commi 4 e 4-bis, nessun senatore può essere assegnato a più di una commissione permanente».

2. All'articolo 25, al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A parità di voti si applica il comma 4 dell'articolo 5».

#### Art. 18.

1. All'articolo 27, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza, che entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico. Della decadenza il Presidente dà comunicazione al Senato nella prima seduta successiva».

## CAPO II

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 19.

1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Regolamento, come sostituiti dall'articolo 1, si applicano a decorrere dalla data di inizio della XVII legislatura. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni dei citati commi 1 e 2 nel testo vigente alla data di inizio della XVI legislatura.

2. La disposizione dell'articolo 14, comma 4, del Regolamento, come modificato dall'articolo 8, non si applica ai gruppi già costituiti nella XVI legislatura alla data di entrata in vigore della disposizione medesima.

3. Tali gruppi devono comunque essere composti da almeno dieci senatori e ad essi, oltre che al Gruppo misto, non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 2, del Regolamento, nel testo vigente anteriormente alla data di cui al comma 2.

4. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Presidenza, di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento come modificato

dall'articolo 2, è composto, oltre che dai componenti di diritto, dai senatori segretari e da altri quattro senatori nominati dal Presidente del Senato con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 7.

5. In sede di prima applicazione, il termine di quattro mesi previsto dalla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 15 del Regolamento, come sostituito dall'articolo 9, decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima.

#### Art. 20.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti, salvo che non sia diversamente disposto, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.



